

CRS: tempi e modalità di implementazione degli Stati «*Early Adopters*»

Roma, 10 novembre 2014

David Pitaro

Dipartimento delle Finanze

AGENDA

- L'Accordo Multilaterale del 29 ottobre 2014 e lo status del commitment all'AEOI tra i Paesi Global Forum
- L'iniziativa dell'«*Early Adopters Group*»
- CRS: le procedure per gli intermediari
- *Early Adopters*: le tempistiche previste per *due diligence* e *reporting*
- Conclusioni: l'approccio italiano all'AEOI



29 October 2014

AEOI: STATUS OF COMMITMENTS

The table below summarises the responses of Global Forum members that were asked to commit to the new standard.¹

JURISDICTIONS UNDERTAKING FIRST EXCHANGES BY 2017 ²	
55	<p>Anguilla, Argentina, Barbados, Belgium, Bermuda, British Virgin Islands, Cayman Islands, Chile, Colombia, Croatia, Curaçao, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Dominica, Estonia, Finland, France, Germany, Gibraltar, Greece, Guernsey, Hungary, Iceland, India, Ireland, Isle of Man, Italy, Jersey, Korea, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Mauritius, Mexico, Montserrat, Netherlands, Niue, Norway, Poland, Portugal, Romania, San Marino, Seychelles, Slovak Republic, Slovenia, South Africa, Spain, Sweden, Trinidad and Tobago, Turks and Caicos Islands, United Kingdom, Uruguay</p>
JURISDICTIONS UNDERTAKING FIRST EXCHANGES BY 2018	
35	<p>Albania, Andorra, Antigua and Barbuda, Aruba, Australia, Austria, The Bahamas, Belize, Brazil, Brunei Darussalam, Canada, China, Costa Rica, Grenada, Hong Kong (China), Indonesia, Israel, Japan, Marshall Islands, Macao (China), Malaysia, Monaco, New Zealand, Qatar, Russia, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, Saudi Arabia, Singapore, Sint Maarten, Switzerland, Turkey, United Arab Emirates</p>
JURISDICTIONS THAT HAVE NOT INDICATED A TIMELINE OR THAT HAVE NOT YET COMMITTED	
5	<p>Bahrain, Cook Islands, Nauru, Panama, Vanuatu</p>

AEIO tra i membri del Global Forum: status del commitment

Primo scambio di informazioni	Paesi che hanno firmato l'Accordo Multilaterale	Paesi che non hanno firmato l'Accordo Multilaterale	Numero totale Paesi che si sono impegnati a una timeline
2017	48	7	55
2018	3	32	35

L'iniziativa degli *Early Adopters*

- 9 aprile 2013: i Ministri delle Finanze dei G-5 (Francia, Germania, Italia, Regno Unito, Spagna), con lettera indirizzata al Commissario UE per la Fiscalità, comunicano la loro intenzione di costituire un *pilot group* per lo scambio multilaterale reciproco di informazioni sui conti finanziari.
- Febbraio 2014: l'OCSE pubblica lo *Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information (full version: 21 luglio 2014)*.
- Marzo 2014: l'iniziativa pilota dei G-5 viene condivisa da un gruppo di 44 Paesi che danno vita all'*Early Adopters Group*:
 - ✓ primo scambio basato sul CRS a partire dal 2017;
 - ✓ *preexisting accounts: 31/12/2015*.
- 14 ottobre 2014, ECOFIN: accordo politico sul testo della Direttiva 2011/16/UE («DAC2») elaborato dalla Presidenza italiana per incorporare il CRS nella normativa comunitaria. Obiettivo: un unico Standard globale.
- 29 ottobre 2014: un totale di 58 Giurisdizioni (di cui 3 non appartenenti al GF) si impegnano a scambiare informazioni sulla base del CRS nel 2017.


Early Adoption del CRS: le procedure per gli intermediari (1)

- 31 dicembre 2015. Preexisting Accounts.
- 1° gennaio 2016. New accounts. *On-boarding procedures* per i titolari dei nuovi conti e raccolta di autocertificazioni che comprendono i dati rilevanti dell'*Accountholder* (e.g. nome, indirizzo, TIN, residenza fiscale).
- 2016 (entro il 31 dicembre). *Electronic review* degli *indicia* (e.g. residenza dell'*Accountholder*, indirizzo postale o di residenza, numeri di telefono) + eventuale *paper record search* sui *Preexisting High Value Individual Accounts*.
- 2016/2017 (entro il 31 dicembre 2017). Procedure di *due diligence* sui preexisting accounts: altri conti di persone fisiche (*lower value accounts*) e conti di entità .
- Dal 1° gennaio 2016. Procedure di identificazione basate solo sulla raccolta di autocertificazioni. Ma per persone fisiche/entità già clienti dell'Istituzione Finanziaria possibile applicazione della *new accounts of preexisting customers rule* che evita agli intermediari l'obbligo di acquisire autocertificazioni dai vecchi clienti.

Early Adoption del CRS: le procedure per gli intermediari (2)

- Due diligence sui conti preesistenti di persone fisiche di importo non rilevante (saldo/valore \leq USD 1.000.000): *Residence Address Test* come procedura alternativa all'*Electronic Record Search*: possibile determinare lo *status* dell'*Accountholder* sulla base di «*Documentary Evidence*» (e.g. carta d'identità, passaporto, certificati di residenza) evitando la ricerca per indizi.
- Il Commentario sul CRS chiarisce in via interpretativa il funzionamento dello Standard e, in alcuni casi, integra lo Standard OCSE e permette di raggiungere più efficaci risultati senza pregiudicare gli obiettivi del sistema. Ad esempio:
 - ✓ rende «curabile» il *Residence Address Test*: se interviene un cambiamento di circostanze (es. cambia la residenza dell'*Accountholder*) può essere acquisita un'autocertificazione supportata da *Documentary Evidence* aggiornata senza effettuare l'*Electronic Record Search*;
 - ✓ estende il concetto di «*Related Entities*» alle «*Professionally Managed Investment Entities*» (es. fondi di investimento), consentendo loro di (i) applicare la regola dei *new accounts of preexisting customers* infragruppo e (ii) delegare gli obblighi di *due diligence* al *common manager* (es. *fund manager*), ottenendo un risultato analogo a quello conseguito dallo *sponsoring system* del FATCA.

Early Adopters: tempistiche due diligence e reporting



Conclusioni: l'approccio italiano all'AEOI

Approccio omnicomprensivo: l'Italia si propone di fornire agli operatori un quadro sistematico che contenga disposizioni riferite a tutte le iniziative di AEOI.

Più in dettaglio il quadro normativo (oltre che degli Accordi con gli Stati Uniti, per FATCA, e con le Autorità estere competenti, per il CRS) si comporrà:

- di normativa primaria per definire il quadro generale degli obblighi connessi all'adozione dei sistemi di scambio automatico di informazioni (es. acquisizione del codice fiscale estero e della residenza fiscale del cliente) e recepire la nuova normativa comunitaria (DAC2);
- di normative secondarie (i.e. Decreti Ministeriali), che indicheranno in dettaglio l'ambito soggettivo («istituzioni finanziarie»), oggettivo («conti finanziari») e procedurale («*due diligence*» e «*reporting*») relativamente alle diverse intese di scambio automatico di informazioni che coinvolgono l'Italia (FATCA/CRS/DAC2).